

INDICE

	Pag.
ABSTRACT.....	V
INTRODUZIONE.....	VII
CAPITOLO PRIMO	
<i>IL BEYOND A REASONABLE DOUBT STANDARD NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. ELABORAZIONE DI UNA TEORIA</i>	
1. Premessa.....	1
2. Qualche cenno storico.....	3
2.1. <i>Le origini teologico-filosofiche dello standard.</i>	3
2.1.1. <i>Una regola relativa alla factual proof?</i>	4
2.1.2. <i>Una regola di moral comfort?</i>	9
2.1.3. <i>Che cosa ci insegna la storia?</i>	13
2.2. <i>L'applicazione giurisprudenziale e la costituzionalizzazione dello standard.</i>	17
2.3. <i>Lo standard of persuasion: un fattore di trasformazione sistemica</i>	23
3. Il significato dello standard.....	26
3.1. <i>Per un solo e indeclinabile standard probatorio.</i>	28
3.1.1. <i>L'indeclinabilità del beyond a reasonable doubt standard.</i>	30
3.1.2. <i>La necessità di un'applicazione generalizzata del beyond a reasonable doubt standard.</i>	32
3.2. <i>Teorie della probabilità, fact finding e standard of persuasion.</i>	44
3.2.1. <i>Il superabile 'paradosso' della congiunzione.</i>	48
3.2.2. <i>Il decisivo problema del peso probatorio.</i>	52
3.2.3. <i>La superfluità della quantificazione.</i>	64
4. La base applicativa della <i>reasonable doubt rule.</i>	71
4.1. <i>Le fondamentali decisioni della Corte Suprema e il dibattito</i>	

INDICE

<i>dottrinale</i>	72
4.2. <i>L'uso legittimo degli evidentiary devices</i>	79
4.3. <i>La problematica disciplina della ricostruzione del fatto nel sentencing process</i>	86
5. <i>Conclusione</i>	95

CAPITOLO SECONDO

LO STANDARD 'AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO' NEL SISTEMA PENALE ITALIANO. TRADUZIONE DI UNA TEORIA

1. <i>Premessa</i>	97
2. <i>L'introduzione dello standard tra prassi e diritto positivo</i>	98
3. <i>Proposte di 'rilettura' di alcune norme del codice di procedura penale</i> ...	100
3.1. <i>Il comma 2 dell'art. 192 e il reference class problem</i>	100
3.2. <i>Il comma 2 dell'art. 530 e il peso probatorio</i>	105
3.3. <i>Il comma 3 dell'art. 530, il comma 1 dell'art. 533 e la base applicativa dello standard</i>	107
4. <i>Standard probatorio e patteggiamento: una questione aperta</i>	111
5. <i>Conclusione</i>	121

CAPITOLO TERZO

LE COMPONENTI FATTUALI DELL'INTERPRETAZIONE PENALISTICA E I CASI 'DI CONFINE' TRA LE QUAESTIONES

1. <i>Premessa</i>	123
2. <i>Alcuni spunti sull'interpretazione penalistica</i>	124
2.1. <i>Generalizzazioni, reference classes, casi paradigmatici, analogie</i>	124
2.2. <i>Interpretazione e ragionevole prevedibilità</i>	132
2.3. <i>Uno standard probatorio per la quaestio iuris?</i>	136
3. <i>I casi 'di confine'</i>	147
3.1. <i>L'individuazione della regola cautelare nella colpa generica</i>	147
3.2. <i>Brevemente sul c. d. nesso tra colpa ed evento: un tentativo di</i>	

INDICE

<i>chiarimento</i>	154
<i>3.3. L'interpretazione degli elementi (normativi) extragiuridici di natura tecnico-scientifica</i>	158

CAPITOLO QUARTO

LA DIMENSIONE PROCESSUALE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

1. Premessa.....	167
2. Certezza del diritto e certezza dell'accertamento.....	169
3. Illegittime presunzioni e illegittime inversioni dell'onere probatorio.....	172
4. Patologie dell'accertamento.....	177
<i>4.1. Il 'ricorso ad una generalizzazione infondata'</i>	178
<i>4.2. L'insufficienza della probabilità</i>	181
<i>4.3. L' 'errore di individualizzazione'</i>	182

CAPITOLO QUINTO

LA DIMENSIONE SOSTANZIALE DELLO STANDARD 'AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO'

1. Premessa.....	191
2. Il problema della causalità omissiva.....	193
3. L'impossibile giudizio di pericolosità sociale.....	199
4. Il principio di determinatezza epistemologica come norma di chiusura della teoria generale del reato.....	203

BIBLIOGRAFIA.....	211
-------------------	-----

ABSTRACT

Il progresso del pensiero giuridico è talvolta ottenuto tramite la rivisitazione di vecchie dicotomie. La granitica separazione tra diritto penale sostanziale e processuale rientra tra queste: si tratta di un'eredità ingombrante che, a ragione, il pensiero penalistico contemporaneo problematizza con sempre maggiore frequenza, mostrando l'opacità della demarcazione tra le due branche e promuovendo un approccio metodologico interdisciplinare.

Il presente lavoro riflette criticamente sulla citata dicotomia, in particolare mettendo in luce lo stretto legame tra la creazione e l'interpretazione della disposizione penale, da un lato, e l'accertamento degli enunciati fattuali, dall'altro. La ricostruzione del fatto, analizzata attraverso lo studio dello standard probatorio, è qui intesa come il procedimento che dà alla tipicità dimensione effettiva e, pertanto, come l'indefettibile polo dialettico della legalità sostanziale. Affinché quest'ultima possa esplicare le sue fondamentali funzioni garantistiche si reputa necessario non solo che l'accertamento degli enunciati fattuali sia rispettoso dello standard 'al di là di ogni ragionevole dubbio', ma anche, e prima ancora, che i concetti penalistici siano suscettibili di essere provati in giudizio. Il lavoro insiste su queste due condizioni invitando il penalista ad accostare l'ispirata riflessione dogmatica a un attento confronto con la realtà del processo.

INTRODUZIONE

Nella parte finale della sua *Teoria generale del reato* Franco Bricola scrive: “e ci si domanda poi: in primo luogo, quali tra gli elementi su cui il giudice penale è chiamato a pronunciarsi con la sua sentenza rilevino ai fini di determinare la ‘responsabilità’(...); in secondo luogo, quali tra i vari atteggiamenti psicologici che il giudice penale può assumere di fronte al materiale relativo a tali elementi legittimino il rovesciamento della presunzione di innocenza”¹. La menzione di tali questioni procedurali in una ‘teoria generale del reato’, opera sostanziale per antonomasia, è assai eloquente. Invero, pur trattandosi dei fondamentali quesiti che sottendono gli studi sulla ricostruzione fattuale, ad intuito sembra doversi riconoscere la loro rilevanza anche sul piano sostanziale, tanto da poter ritenere che qualunque elaborazione dogmatica, per quanto sofisticata e completa, rischia di tradire i suoi intenti se non si confronta con le menzionate questioni.

Scopo del presente studio è approfondire questa intuizione mettendo in luce la necessità per la riflessione sostanzialistica di esaminare i quesiti posti e di dar loro adeguate risposte. Individuato in questi ultimi un canale di comunicazione tra la teoria della prova e la teoria del reato, si intende esaminare come esse dialoghino. In particolare, da un lato si vogliono individuare le condizioni alle quali l’accertamento può concretizzare le funzioni e le garanzie proprie del diritto sostanziale, dall’altro si intendono chiarire le conseguenze che su quest’ultimo può avere una ricostruzione viziata.

Fondamentale punto di partenza è lo studio della ricostruzione fattuale attraverso un’analisi approfondita del significato dello standard ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ e dell’estensione della sua base applicativa. Come si vedrà, l’analisi dello standard presuppone necessariamente una riflessione sulla struttura del ragionamento inferenziale, molecola di ogni operazione conoscitiva: saranno così individuate le componenti indefettibili di quest’ultimo e saranno considerate le qualità che esse devono possedere per produrre un’inferenza che soddisfi la regola di giudizio. Nello studio dell’ ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ non si potrà non prendere le mosse dall’ordinamento statunitense. Ciò non tanto perché è da questo che lo standard è

¹ F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto*, UTET, Torino, 1973, Vol. XIX, p. 90.

stato ‘importato’, quanto perché la dottrina e la giurisprudenza d’oltreoceano esprimono in materia una capacità di analisi e una vivacità di sperimentazione tali da fornire all’interprete il materiale più adeguato per un esame approfondito.

Una volta concluso lo studio della ricostruzione fattuale, l’attenzione si sposterà sul problema interpretativo con l’intento di sottolineare talune ‘somiglianze’ e talune ‘differenze’ tra le *quaestiones*, definendo così l’area della *quaestio facti*. Più in particolare il fine è quello di mostrare: in primo luogo, la ricorrenza di ricostruzioni fattuali nell’interpretazione; in secondo luogo, le affinità strutturali tra il ragionamento interpretativo e quello ricostruttivo; in terzo luogo, le differenze funzionali e contenutistiche degli stessi; infine, la presenza di ‘casi di confine’, ovvero di problemi interpretativi che presentano caratteri tanto vicini a quelli propri della ricostruzione fattuale da poter trarre in inganno l’interprete sulla loro natura e sulla disciplina da applicarvi.

Nella parte conclusiva del lavoro, servendosi degli strumenti precedentemente teorizzati, saranno esaminate le possibili ricadute sul piano sostanziale di un’errata ricostruzione fattuale. Si tenterà dapprima di argomentare che alla base delle patologie dell’accertamento stanno le mancanze (ignorate o dissimulate) relative alle componenti dell’inferenza, successivamente di mostrare che tali mancanze producono un effettivo distacco tra la fattispecie astratta e la fattispecie concreta (giacché di quest’ultima solo il fatto secondario può dirsi provato), con la conseguente tensione delle garanzie sostanziali. Infine si proverà a teorizzare un principio normativo volto a scongiurare quelle gravi patologie della norma penale tali da implicare inevitabilmente un accertamento viziato. Questo principio, che riguarda il diritto sostanziale, ma guarda al processo, è pensato per conferire coerenza e unitarietà al sistema penale.

Il lavoro costituisce il punto di arrivo di un cammino triennale di ricerca svolto presso l’Università degli Studi di Trento, la Cardozo Law School di New York, la Pennsylvania Law School di Philadelphia e la Yale Law School di New Haven. Ho avuto la fortuna e l’onore di percorrere svariate tappe di questo cammino con studiosi esperti e appassionati, dai quali molto ho imparato scientificamente e umanamente. Pertanto desidero ringraziare la Dott.ssa Raffaella Dimatteo, il Prof. Peter Tillers e il Prof. Giulio Ubertis. Un ringraziamento speciale va al mio tutor, Prof. Carlo Sotis,

INTRODUZIONE

per la fiducia che ha sempre riposto nelle mie capacità e per avermi mostrato che il contraddittorio conduce là dove lo studio solitario non può arrivare. Anche a queste persone spetta dunque il merito del presente lavoro. Ogni sua mancanza è invece addebitabile a me soltanto.